



UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO N. 26 DATA COMUNICATO 03/09/2026
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE..... 499

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua riunione del **03 Settembre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 3561/1081pfi25-26/PM/AG del 11.08.2026.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Fabio MANCINI;**
- **Soc. A.S.D. Fabro Valdichiana.**

Per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabio MANCINI nonché la società A.S.D. Fabro Valdichiana per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 03/09/2026 sono presenti: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC ed il Sig. Fabio Mancini nonché il Sig. Valter Giulivi, Presidente della Società A.S.D. Fabro Valdichiana, i quali concludono come segue.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi le seguenti sanzioni:

- Al Sig. Fabio MANCINI l'inibizione per tre mesi;
- Alla società Fabro Valdichiana l'ammenda di €. 300,00.

I deferiti si riportano alle memorie difensive in atti e chiedono il loro proscioglimento.

Sulla base degli atti ufficiali, compresi gli esiti delle indagini svolte dalla Procura Federale, emerge in maniera indiscutibile che al 34° minuto del Primo Tempo circa il dirigente del Fabro Valdichiana, Fabio Mancini, usciva dall'area tecnica e si avvicinava al calciatore Rossi, già espulso dal Direttore di gara; giunto in prossimità del suddetto calciatore il Mancini lo insultava per redarguirlo del gesto appena posto in essere dal calciatore medesimo, consistito nel colpire un oggetto posto in prossimità del terreno di gioco in segno di stizza per l'espulsione subita. Tale episodio è sostanzialmente confermato dallo stesso arbitro nonché dai vari soggetti interrogati dalla Procura Federale.

Quanto alla presunta "*aggressione*" che sarebbe stata posta in essere dal dirigente Mancini nei confronti del calciatore Rossi, le dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale non sono invece

univoche, in quanto alcune riferiscono che il Mancini avrebbe strattonato il calciatore all'altezza del collo, mentre altre che avrebbe afferrato la maglietta del calciatore all'altezza del collo; il dirigente dell'Alfina, Riccardo Bellocchi, in servizio presso la Polizia di Stato, riferisce invece che il Mancini cercava di aggredire verbalmente e fisicamente il calciatore. Sulla base degli elementi di cui sopra, il Tribunale ritiene che possa sostanzialmente ritenersi raggiunta la prova che il Mancini abbia sicuramente insultato il calciatore Rossi, ponendo in essere altresì un atteggiamento quantomeno minaccioso nei confronti di quest'ultimo. Per tale comportamento, riconducibile nella condotta antisportiva di cui all'art.39 CGS, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione minima di un mese di inibizione nei confronti del Mancini e di €. 100,00 di ammenda a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità del Sig. Fabio Mancini e della società Fabro Valdichiana per l'effetto dispone applicarsi, le seguenti sanzioni:

- **Inibizione di un mese al Sig. Fabio Mancini;**
- **Ammenda di €. 100,00 alla società Fabro Valdichiana.**

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 03 SETTEMBRE 2026

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace